



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18

OGGETTO: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA

L'anno 2015 addì 25 del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocata con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1° convocazione il Consiglio comunale

Numero	Cognome e nome		Presente	Assente
1	Rubini Giuseppe	Sindaco	x	
2	Sacco Nicola	Consigliere	x	
3	Viviani Serena	Consigliere		x
4	Do Alessandro	Consigliere	x	
5	Fusaro Emanuele	Consigliere	x	
6	Agnesina Pier Luigi	Consigliere	x	
7	Agnesina Pierfrancesco	Consigliere	x	
8	Spainì Piergiovanni	Consigliere	x	
9	Velata Angelo	Consigliere	x	
10	Ferretti Cosimo	Consigliere		x
		Totale	8	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Giorgio Fornara il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Rubini Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 48, commi 10 e 11, della Legge 27.12.97 n. 449, che delegava il governo ad istituire l'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai Comuni ai sensi del capo 1 della Legge 15.3.1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

VISTO l'art. 7, comma 3 bis, della Legge 15.3.1997, n. 59, aggiunto con l'art. 1, comma 10, della Legge 16.6.1998, n. 19;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 1 e 2, del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della legge 13.5.1999, n. 133, che prevede:

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo [...].

RICHIAMATO altresì l'art. 1 del D. Lgs. 360/1998 così come modificato dall'art. 1, comma 142 della L. 296 del 27 dicembre 2000,

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il ((20 dicembre)) precedente l'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007;

VISTI gli artt. 1 comma 7 del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, 77bis comma 30 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 e 1 comma 123 della L. n. 220 del 13 dicembre 2010, che hanno sospeso il potere dei comuni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote;

CONSIDERATO che, successivamente, l'art. 5 del D.lgs. n.23 del 14 marzo 2011 ha disciplinato la graduale cessazione di tale blocco, limitatamente all'addizionale Irpef e per i soli comuni che non l'hanno mai istituita o hanno mantenuto un'aliquota inferiore allo 0,4%, demandando ad un successivo decreto, da adottarsi entro sessanta giorni, le modalità di tale cessazione;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, che stabilisce quanto segue: *"La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13*

dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5";

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 che, all'art 4, comma 4, testualmente recita: "L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati";

RICONOSCIUTA la potestà regolamentare dei comuni in materia tributaria ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

CONSIDERATO che questo Comune non ha mai istituito l'addizionale Irpef ma ora, in conseguenza della diminuzione dei trasferimenti erariali, risulta necessario applicare tale imposta al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio;

RITENUTO quindi di dover istituire l'addizionale Irpef a partire dall'anno di imposta 2015, approvando l'apposito regolamento e prevedendo una unica aliquota pari a 0,50 per cento con fascia di esenzione di Euro 15.000,00

VISTO l'allegato schema di regolamento e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

PRESO ATTO che per l'esercizio finanziario 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato fissato al 30.07.2015;

CONSIDERATO che, per assicurare la razionalizzazione del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

ATTESO che, ai sensi delle disposizioni di legge citate, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali;

Dato atto dei seguenti interventi:

-il consigliere Spaini dichiara che si comprende l'esigenza del comune in considerazione dei sempre maggiori tagli ai trasferimenti applicati dallo stato nei confronti dei comuni di dover applicare l'addizionale irpef; tuttavia l'aliquota proposta si ritiene essere troppo elevata in considerazione del suo primo anno di applicazione

-il Sindaco ricorda che il comune non aveva mai applicato l'addizionale irpef e ciò a differenza della pluralità dei comuni che da anni la applicano. Purtroppo proprio per le motivazioni espresse dal consigliere Spaini, quest'anno, non è più possibile non applicare la stessa e per quanto concerne l'aliquota proposta si fa presente che la stessa è alquanto al di sotto dell'aliquota massima pari allo 0,8 e comunque delle aliquote applicate dai comuni compresi quelli circostanti

Visto il parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Con voti favorevoli n. 6 contrari 0 n. 2 astenuti (Spainì, Velata)

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di istituire l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1 gennaio 2015;
3. di approvare allo scopo l'allegato regolamento per la disciplina dell'imposta;
4. di prevedere, come indicato nel regolamento stesso, per l'anno 2015, l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF del Comune di Nibbiola, nella misura pari a 0,50 per cento.
5. Di dare atto che per l'anno 2015 viene prevista una soglia di esenzione per redditi fino a € 15.000,00;
6. Di trasmettere la presente al responsabile del servizio interessato affinché provveda tempestivamente alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
7. Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio competente affinché adotti tutti gli atti di propria competenza idonei a dare esecuzione alla presente deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Rubini Giuseppe

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dr. Fornara Giorgio

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Nibbiola, li **09.07.2015**

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Enio Agostinetti

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Nibbiola, li **09.07.2015**

IL SEGRETARIO COM.LE
Dr. Fornara Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

[X] la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Nibbiola li **09.07.2015**

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dr. Fornara Giorgio